

**AVVISO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE A SOGGETTI DEL TERZO
SETTORE DI CONTRIBUTI IN AMBITO SOCIALE – ANNO 2019**

Domande frequenti – aggiornate al 29/07/19

Domanda 1

Le cooperative e le imprese sociali non possono in alcun modo partecipare ai progetti ?

Cooperative e imprese sociali non possono presentare progetti ma possono partecipare a progetti presentati da associazioni di volontariato e di promozione sociale con le seguenti modalità:

1. collaborazione a titolo gratuito (senza destinazione di quote di contributo regionale) – art. 5 lettera B dell’Avviso
2. realizzazione di attività progettuali specifiche fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto – art. 7 dell’Avviso

Domanda 2

Una Fondazione Onlus può rientrare tra le persone giuridiche terze a cui possono essere affidate specifiche attività per una cifra non eccedente il 30% della proposta progettuale complessiva di cui si parla all'art. 7?

Si: le persone giuridiche terze affidatarie di attività possono avere qualsiasi natura, anche imprese private.

Domanda 3

Oltre a presentare un progetto in qualità di soggetto proponente, è possibile figurare come collaboratore in progetti presentati da altri? Se sì, è possibile figurare in qualità di collaboratore in più di un progetto?

Le collaborazioni (art. 5) sono a titolo gratuito (ossia i collaboratori non possono ricevere quote del contributo regionale), pertanto è possibile figurare come collaboratore in più progetti senza le limitazioni previste per i soggetti proponenti/capofila e i partners.

Domanda 4

Al punto 4 del Modello D, è necessario indicare le linee di attività previste dal nuovo codice del Terzo Settore (indicate nella nota 1 dell'art 2 dell'avviso) anche se lo statuto dell'associazione non è ancora aggiornato?

Occorre individuare una attività riconducibile a quelle elencate nel Codice del Terzo Settore tra quelle effettivamente svolte, anche in presenza di uno statuto non aggiornato.

Domanda 5

E' possibile presentare domanda di rimborso per acquisto di mezzi sociali ?

Come previsto all'art.7 dell'Avviso:

- non sono ammessi a rimborso i costi per l'acquisto di autoambulanze
- le spese per gli oneri connessi all'adeguamento o all'acquisto o noleggio di autoveicoli e macchinari per le attività, possono essere ritenuti ammissibili solo se strettamente funzionali alle attività progettuali e quindi all'effettiva realizzazione del progetto

Rispetto a questa tipologia di spesa, inoltre, il costo sostenuto dovrà essere imputato al progetto in una quota parte congrua rispetto al costo e alla durata del progetto (non quindi per intero)

Domanda 6

Si possono considerare partner associazioni o organizzazioni di volontariato che forniscono al soggetto proponente la sede dove svolgere le attività?

Si considerano partner associazioni o organizzazioni di volontariato che svolgono un ruolo attivo, fornendo un concreto impegno operativo nell'attuazione delle azioni progettuali (art. 5): pertanto la mera concessione di spazi senza attività correlata non può considerarsi partenariato.

Inoltre tale concessione di spazi non potrebbe in ogni caso essere considerata cofinanziamento poichè questo deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo (art. 4).

Domanda 7

Il cofinanziamento del 20% può venire da altro settore (esempio formazione) della Regione Toscana oppure da altro Ente Pubblico?

All'art. 4 l'Avviso stabilisce che il legale rappresentante del proponente (o tutti i legali rappresentanti degli enti interessati, in caso di partenariato) deve, sotto la propria responsabilità ed a pena di inammissibilità dichiarare che la proposta progettuale presentata non beneficia di altri finanziamenti pubblici comunitari, nazionali o regionali anche goduti da eventuali partner.

Qualora un altro tipo di soggetto pubblico cofinanzi l'iniziativa o il progetto (es. Comune, ASL ecc.), in quanto collaboratore, tale situazione dovrà essere esplicitata nel Modello B2.

Domanda 8

Il compenso a liberi professionisti che prestano la loro opera per determinate attività del progetto dove deve essere inserito? Rientra nella voce "Affidamento attività a soggetti esterni delegati"?

L'affidamento di attività a soggetti esterni delegati (con il limite del 30% del costo del progetto – art. 7) si riferisce al caso in cui sia affidata una parte delle attività progettuali ad una persona giuridica terza (ad es. cooperativa, impresa sociale, ecc.) che provvederà ad assumere e pagare il personale necessario.

Se invece i liberi professionisti sono pagati dal soggetto presentatore/capofila (con nota o fattura) rientrano tra i costi diretti del progetto non soggetti a massimali.

Domanda 9

Fermo restando che le cooperative e imprese sociali non possono presentare progetti ma solo partecipare a progetti presentati da associazioni di volontariato e di promozione sociale, è possibile che coop e imprese sociali siano affidatarie di attività per la realizzazione di attività progettuali specifiche (fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto - come specificato all'art. 7 dell'Avviso), per più progetti presentati da soggetti proponenti diversi?

Sì è possibile.

La limitazione del 30% riguarda infatti il singolo progetto non il soggetto che realizza le attività.

Domanda 10

Riguardo ai criteri di ammissibilità alla Fascia A, cosa si intende per collaborazione al progetto di un Ente pubblico? E' sufficiente un patrocinio? Oppure, nel caso in cui le attività si svolgano all'interno di uno stabile di proprietà di un Ente pubblico per il quale venga concesso l'utilizzo, questa è considerata collaborazione?

E' la collaborazione espressamente prevista all'art. 5 lettera B dell'avviso. Pertanto l'Ente pubblico dovrà compilare il mod. B2 allegando copia del documento di identità del sottoscrittore. L'Ente Pubblico come collaboratore ovviamente non può percepire quote di contributo regionale.

Il ruolo dell'Ente nel progetto sarà stabilito dal capofila, di comune accordo con l'Ente stesso. E' ammissibile anche la concessione di spazi come partecipazione al progetto.

Non è però possibile indicare come cofinanziamento la valorizzazione dell'utilizzo dello stabile (all'art. 4 si specifica che il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi, mentre non è considerato cofinanziamento la valorizzazione delle attività svolte dai volontari o di altro tipo di risorse a carattere non finanziario o figurativo).

Domanda 11

Per la Fascia A vige l'obbligo della collaborazione al progetto da parte di un Ente pubblico. Che tipologie di Enti pubblici sono ammesse?

Gli Enti Pubblici a cui si fa riferimento (a parte il livello nazionale – Ministeri, Agenzie, Istituti di ricerca ecc.) a livello locale sono Province, Comuni, Comunità montane, Unioni di comuni, ASL, Agenzie regionali (ad es. per agricoltura, sanità ecc.), Enti e Istituzioni di ricerca, Università e loro consorzi, Enti Parchi e aree protette, Camere di commercio

Domanda 12

La progettazione può essere affidata ad un soggetto terzo che emette fattura nel rispetto del 5% del costo complessivo del progetto (art. 7)? Nel caso tale quota potrebbe rientrare nel cofinanziamento a carico del soggetto proponente?

Sì, la progettazione può essere affidata a soggetti esterni che emetteranno fattura a carico del soggetto proponente. Il costo per il pagamento della fattura può dunque essere imputato come cofinanziamento.

Domanda 13

Che tipo di soggetti sono le “persone giuridiche terze”?

La figura della persona giuridica terza è citata all'art. 7 in relazione all'affidamento di specifiche attività, cioè sarà questo soggetto a pagare personale, servizi e materiali relativi a quell'attività: il soggetto presentatore del progetto pagherà una fattura a questo soggetto, non pagherà le singole spese. Sono quindi da considerarsi persone giuridiche terze tutti i soggetti a cui verranno affidate attività in questa modalità. Vigge inoltre il limite del 30% per questa tipologia di affidamenti.

Domanda 14

Se il progetto si svolge nei locali di un soggetto che collabora gratuitamente al progetto (collaborazione modello B2) ed offre come cofinanziamento l'affitto del locale che pagherebbe in proprio, questa spesa è considerabile come quota di cofinanziamento? Anche in questo caso esiste il limite del 10% al budget?

L'affitto deve essere effettivamente pagato, non figurativo (ad es valorizzazione di un locale di proprietà per il quale non viene pagato affitto) e documentabile con ricevute valide fiscalmente. Non rientra nel limite 10% in quanto sono spese sostenute direttamente per il progetto, poichè in quel locale vengono svolte le attività. Se però nel locale si svolgono anche altre attività non relative al progetto, va considerata solo la quota parte dell'affitto relativa all'utilizzo che ne viene fatto per il progetto per il quale è richiesto il contributo.

Domanda 15

Una istituzione scolastica può presentare un progetto in partenariato con enti e associazioni di volontariato?

La partecipazione anche come partner è riservata ad associazioni di volontariato e di promozione sociale iscritte ai registri regionali, pertanto è esclusa.

Le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca e pertanto sono enti ausiliari dello Stato. Possono dunque partecipare solo come collaboratori: il soggetto capofila dovrà essere una delle associazioni con cui si realizza il progetto.

Domanda 16

Il soggetto a cui può essere delegato fino ad un massimo del 30% del costo totale del progetto deve figurare come partner ?

I partner non hanno bisogno di essere delegati per svolgere attività, essendo già nella compagine progettuale. Le possono svolgere senza limitazioni rispetto al costo totale. I soggetti terzi a cui si fa riferimento all'art. 7 dell'Avviso in pratica sono dei "fornitori" e possono essere anche soggetti non appartenenti al terzo settore, come le imprese private (che non hanno i requisiti per essere partner di progetto).

L'affidamento di attività a soggetti esterni delegati (con il limite del 30% del costo del progetto) si riferisce al caso in cui sia affidata una parte delle attività progettuali ad una persona giuridica terza (ad es. un'agenzia formativa per l'effettuazione di corsi) non presente tra i partner o tra i collaboratori, che provvederà ad assumere e pagare il personale necessario e rimetterà fattura al soggetto proponente.

Domanda 17

Quali sono i soggetti tenuti alla sottoscrizione del Modello C – Dichiarazioni sostitutive?

Solo il soggetto capofila ed i partners, non i collaboratori.

Il modello C va compilato e firmato non solo alla presentazione della domanda ma anche per la richiesta di anticipo e saldo del contributo.

Domanda 18

Nel piano finanziario occorre inserire tutte le tipologie di spesa previste (A, B, C, D, E)?

L'articolo 7 elenca alcune tipologie di spesa (che possono essere o non essere presenti nel progetto) identificate nel piano con le lettere A, B, C ed E per le quali è previsto un massimale di ammissibilità. Tutte le spese che non sono elencate qui possono essere imputate per intero: nel piano finanziario corrispondono alla voce "D Altre voci di costo (specificare)": questa è l'unica voce che deve obbligatoriamente comparire e deve essere dettagliata con le varie tipologie di spesa (es. personale, attrezzature, ecc.).

I costi non ammessi al rimborso (vedi sempre art. 7) possono essere inseriti nel piano finanziario ma devono essere interamente coperti dal cofinanziamento: non possono infatti essere sostenuti con il contributo di questo Avviso. Deve comunque trattarsi di spese direttamente connesse con il progetto (ad es. perché i locali da adeguare sono quelli in cui si svolgeranno le attività).

Domanda 19

All'art. 4 si legge che il cofinanziamento deve consistere in un apporto monetario a carico dei proponenti e degli eventuali terzi. Quindi i terzi che cofinanziano non possono farlo attraverso la copertura di spese?

Sì, è possibile.

Tutte le spese imputate al cofinanziamento però dovranno essere effettivamente sostenute e pertanto adeguatamente documentate attraverso opportuni giustificativi che dovranno essere conservati e prodotti in caso di successivi ed eventuali controlli (a mero titolo di esempio: le spese di personale portate a cofinanziamento dovranno essere documentate attraverso buste paga con l'indicazione della quota parte dello stipendio mensile imputata al progetto finanziato, lettera di incarico del dipendente, time sheet con le ore lavorate per il progetto, ecc).

Domanda 20

Nelle spese generali di funzionamento soggette a massimale del 10% rientrano anche i costi di segreteria. Come si differenziano dagli altri costi di segreteria, coordinamento e monitoraggio previsti nel piano finanziario e soggetti anch'essi a massimale del 10%?

Per spese di segreteria, coordinamento e monitoraggio si intendono quelle strettamente correlate al progetto (ad esempio, se c'è un servizio di segreteria dedicato esclusivamente alle attività progettuali). Tali spese sono soggette al massimale del 10% calcolato sul costo totale del progetto e dovranno essere rendicontate con giustificativi (fatture, ricevute, buste paga ...).

Le spese generali di funzionamento sono i costi che verrebbero comunque sostenuti anche in assenza delle attività di progetto (es. la segreteria dell'associazione, i costi di affitto della sede, le spese per le utenze) e che pertanto vengono imputate al progetto solo in quota parte, nella misura del 10% dei costi diretti (cioè del totale delle spese SOLO di pertinenza esclusiva del progetto, comprensive di progettazione, affidamento a terzi, segreteria e monitoraggio di progetto) non del costo totale del progetto. Per questa tipologia di spesa in rendicontazione non c'è necessità di produrre giustificativi, perché la quota viene calcolata sul totale dei costi diretti in modo forfettario.

Domanda 21

Nell'Avviso non viene esplicitato se è concesso o vietato continuare progetti già in essere, in particolare quelli già finanziati con l'Avviso 2018. E' possibile andare in continuità con le attività?

E' possibile presentare progetti che proseguano attività iniziate con progetti finanziati sull'Avviso 2018, ovviamente rendendo palese tale situazione (ad es. mettendo lo stesso titolo progetto con l'aggiunta di un numero progressivo oppure dell'anno e spiegando nella descrizione la continuità e i risultati ottenuti) e soprattutto non

imputando al nuovo progetto le spese già attribuite al primo progetto (molti progetti dello scorso anno sono ancora in corso).

Domanda 22

Fermo restando che le spese di ristrutturazione locali o di adeguamento impianti non sono ammissibili a rimborso (art. 7), possono essere comunque inserite nel piano finanziario del progetto se coperte esclusivamente dal cofinanziamento del/dei soggetti proponenti/partner?

Una tipologia di spesa non ammissibile a rimborso può essere inserita nel piano finanziario evidenziando che la stessa sarà interamente a carico del/dei soggetti proponenti/partner e riportando quindi almeno la somma corrispondente a tali costi nelle voci "cofinanziamento". Deve comunque trattarsi di spese direttamente connesse con il progetto (ad es. perché i locali da adeguare sono quelli in cui si svolgeranno le attività).

Domanda 23

Alla Domanda n. 14 si specifica che la quota parte dell'affitto della sede può essere imputata come spesa e che essa non rientra nel limite del 10%. Lo stesso può dirsi per la rata mensile del mutuo per l'acquisto della sede, qualora l'immobile sia stato acquistato tramite finanziamento bancario?

L'imputazione della quota affitto di cui alla Domanda 14 si riferisce a locali utilizzati per le attività di progetto. La quota del mutuo si riferisce alla sede del soggetto beneficiario per cui è una fattispecie che rientra nelle spese generali di funzionamento soggette al massimale del 10% dei costi diretti di progetto.

Inoltre - trattandosi di "oneri connessi alla ristrutturazione o all'acquisto di beni immobili" - ai sensi dell'art. 7 dell'Avviso non sono ammissibili a rimborso ma solo come quota di cofinanziamento da parte dei soggetti beneficiari.

Domanda 24

Nel modello C occorre dichiarare che il progetto presentato non forma oggetto di altri finanziamenti pubblici, nazionali, comunitari o regionali. E' possibile presentare un progetto che sia stato proposto a finanziamento comunitario, nazionale o regionale per il quale però non si sia ricevuta ancora la comunicazione di ammissione a contributo?

Sì è possibile. In caso di riconoscimento del finanziamento, il soggetto beneficiario dovrà poi rinunciare formalmente o al suddetto contributo o a quello ottenuto con il presente Avviso.

Domanda 25

All'art. 3 si dice che l'avvio del progetto deve avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo. Ma quando sarà data comunicazione? Non sapendolo, come facciamo a programmare l'attività essendo sicuri di rientrare nei tempi?

Non è possibile stabilire a priori la data di comunicazione dei contributi: la durata delle istruttorie e della valutazione dei progetti dipende dalla numerosità delle domande. Non è comunque necessario che le attività principali del progetto abbiano luogo entro 30 giorni dalla comunicazione del contributo: sicuramente prima di tali attività ci saranno delle fasi preparatorie (progettazione, organizzazione, acquisto materiali ecc.) e queste possono già essere considerate avvio del progetto.

Domanda 26

Qualora i partecipanti siano tutti iscritti regolarmente ai registri cui si riferisce il bando in oggetto e siano riuniti in una associazione unica (associazione di secondo livello) ovviamente non iscritta al suddetto registro in quanto normativamente non previsto, possono partecipare al bando in oggetto ?

In questo caso occorre che uno dei soggetti presenti il progetto come capofila e gli altri come partner.

Non può essere il soggetto di secondo livello a presentare il progetto in quanto non iscritto.

Domanda 27

Le spese sono ammissibili dalla data di pubblicazione dell'avviso: ciò significa che (in caso di approvazione) l'avvio attività debba coincidere con la data del primo giustificativo ammesso ?

La data di emissione dei giustificativi relativi alle spese di progetto (tutte le spese, anche quelle attribuite solo al cofinanziamento) non deve essere antecedente al 10/07/19 (pubblicazione dell'Avviso sul BURT) ma le attività possono essere state avviate anche prima.

La data di avvio sarà comunicata dal capofila quando richiederà l'anticipo del contributo (se il progetto sarà ammesso). Da quella data decorrono i mesi previsti per la durata del progetto.

Domanda 28

Nel modello D "Scheda progetto", sezione 6 "Attività", deve esserci coincidenza tra gli obiettivi specifici e quelli generali e le aree prioritarie di intervento selezionate?

Gli obiettivi specifici sono legati alle attività (non sono quelli tassativi indicati come obiettivi generali) e possono anche essere trasversali

Domanda 29

I modelli B1, B2, C, dichiarazioni capofila, partner e collaboratori devono essere riportati su carta intestata?

Per i modelli B1 B2 e C non è necessaria carta intestata. Serve solo che siano firmati dal legale rappresentante e se firmati sul cartaceo, accompagnati dalla copia della carta di identità in corso di validità dello stesso.

Domanda 30

La dicitura: "Spesa sostenuta per il progetto Titolo progetto per € di cui € finanziati con il contributo di Regione Toscana DDR" su quali giustificativi deve

essere inserita?

La dicitura va apposta (a mano o con timbro) su TUTTI i giustificativi (fatture ricevute notule cedolini scontrini) delle spese sostenute per il progetto.

Serve ad attribuire il documento al progetto e a imputare l'eventuale quota sul contributo regionale. Sui documenti coperti solo dal cofinanziamento del soggetto proponente, sarà indicato 0 sul contributo della Regione.

Domanda 31

Le associazioni non ancora iscritte nei registri della Regione Toscana ma con domanda già inoltrata e in attesa di risposta possono partecipare come capofila o partner?

No. Il requisito dell'iscrizione ai registri deve essere già posseduto al momento della presentazione della domanda di contributo.

Domanda 32

E' possibile presentare un progetto come capofila o come partner e poi partecipare come collaboratore ad uno o più altri progetti?

Sì, non ci sono limitazioni alla partecipazione come collaboratori ad altri progetti in quanto la collaborazione è a titolo gratuito.

Domanda 33

Un istituto comprensivo (istituzione scolastica) è considerato un ente pubblico?

Sì. Come le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica le istituzioni scolastiche sono considerate unità locali del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca .

Domanda 34

Al punto 10 "Affidamento di specifiche attività a soggetti terzi delegati non presenti nella compagine progettuale come partner" della scheda D viene riportato che "Non sono affidabili a delegati le attività di direzione, coordinamento e gestione (segreteria organizzativa)". Se l'associazione è affiliata ad un ente di II livello non iscritto ai registri della Toscana è comunque ammissibile l'affidamento a quest'ultimo della parte di segreteria, coordinamento del progetto come affidamento a terzi nel massimale del 30%?

E' escluso l'affidamento a soggetti esterni del coordinamento di progetto, se è affidata l'intera fase ad una persona giuridica terza. Se viene affidata ad un professionista singolo, è fuori dal massimale ed è possibile .

Domanda 35

Volendo delegare ad una società terza la progettazione e il monitoraggio, e segnalando tale delega di attività al punto 10 della scheda progetto (Mod D), nel Mod E (piano finanziario), le somme preventivate, ferme restando le percentuali massime previste per ciascuna di queste attività, vanno inserite rispettivamente alla voce A "Progettazione (max 5% del costo del progetto)" e B "Segreteria, coordinamento e monitoraggio di progetto (max 10% del costo del progetto)" oppure

nella specifica voce C "Affidamento attività a soggetti esterni delegati (max 30% del costo del progetto)"?

Come indicato sulla scheda D al punto 10, il coordinamento non è delegabile ad un soggetto giuridico esterno rispetto alla compagine progettuale.

E' possibile incaricare un professionista singolo per questa attività, senza quindi rientrare nelle spese soggette a massimale.

Per quanto riguarda la progettazione, è delegabile e va indicata nel piano finanziario al punto A. Le altre attività delegate al soggetto terzo vanno nella voce C. La somma tra la percentuale A e la percentuale C però in questo caso non può superare il 30% trattandosi dello stesso soggetto.

Ovviamente nel punto 10 della scheda progetto vanno descritte le attività che verranno delegate.

Domanda 36

Se un'associazione è affiliata ad un associazione nazionale Onlus può accedere al bando pur non avendo l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni. ?

Il requisito è relativo all'iscrizione ai registri delle associazioni di volontariato o di promozione sociale della Regione Toscana, non ad altri registri nazionali per le ONLUS o altri registri.

Inoltre tale requisito deve essere posseduto direttamente dal soggetto che fa richiesta di contributo (e da eventuali partner): non è quindi comunque possibile fare riferimento all'eventuale iscrizione di altra associazione di II livello sovraordinata.